



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 855

Disposizioni in materia di enfiteusi e livello

18/12/2022 - 01:28

Indice

1. DDL S. 855 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 855	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	11
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	12

1. DDL S. 855 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 855
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di enfiteusi e livello
Titolo breve: *Disposizioni in materia di enfiteusi e livello*

Iter
3 agosto 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.855 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Mario Turco](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Rossella Accoto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Franco Ortolani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Gisella Naturale](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Mattia Crucoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Francesco Urraro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Agostino Santillo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Cataldo Mininno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Francesco Castiello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)
[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)
[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)
[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 46 del 11 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

ENFITEUSI

Articoli

AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI (Art.1), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.1),
USUCAPIONE (Art.1), CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Caterina Biti](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 20 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 60 del 20 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 13ª (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 855

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 855

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TURCO**, **PIARULLI**, **LOMUTI**, **ROMANO**, **ACCOTO**, **PRESUTTO**, **ORTOLANI**, **NATURALE**, **TRENTACOSTE**, **CRUCIOLI**, **FENU**, **URRARO**, **DONNO**, **D'ANGELO**, **QUARTO**, **L'ABBATE**, **SANTILLO**, **DI GIROLAMO**, **LUCIDI**, **COLTORTI**, **MININNO**, **GARRUTI**, **GALLICCHIO**, **RICCIARDI**, **PARAGONE**, **CASTIELLO**, **LEONE**, **CORBETTA**, **ANGRISANI**, **Giuseppe PISANI**, **CASTALDI** e **LANNUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di enfiteusi e livello

Onorevoli Senatori. - L'istituto conosciuto come «livello» venne istituito nel 368 d.C. dagli imperatori Valentiniano I e Flavio Giulio Valente e consisteva nelle antiche concessioni ai coloni o ai veterani di «*ager publicus*» o «*agri vectigales*», terreni appartenenti alla collettività. Molto utilizzato nell'Impero romano, ebbe una grande diffusione nel Medioevo. Tale istituto prevedeva la concessione «a livello» di terra del disponente (cosiddetto concedente) dietro il pagamento di un canone livellario.

L'enfiteusi costituisce un rapporto giuridico in forza del quale a un soggetto (cosiddetto «enfiteuta o utilista») è concesso su un fondo (rustico o anche urbano) contro un corrispettivo in denaro il diritto di utilizzazione perpetua o temporanea del fondo medesimo, del sottosuolo e delle accessioni, con diritto di far propri i frutti e con l'obbligo di migliorarlo.

L'evoluzione legislativa (articolo 13 della legge n. 607 del 1966) ha portato ad una sostanziale equiparazione del livello all'enfiteusi sicché al primo deve applicarsi la disciplina del secondo (articolo 1 della legge n. 607 del 1966 e articolo 3 della legge n. 3 del 1974).

Detti istituti, sebbene abbiano *ab origine* svolto un'evidente funzione sociale, ovvero quella di aiutare la classe povera al fine di attribuire una fonte di sostentamento per le famiglie ed allo stesso tempo di permettere un miglior sfruttamento di fondi malsani ed incolti, rappresentano oggi fonte di grave turbamento per la certezza dei traffici e per la regolare circolazione dei diritti, divenendo finanche motivo di grave preoccupazione in quanto coloro che risultano da tempo immemorabile insediati nel fondo divengono spesso vittime di attività di carattere meramente speculativo.

Difatti, nel corso degli ultimi decenni, le figure, da un lato, del concedente e, dall'altro, del livellario o enfiteuta sono diventate sempre meno distinguibili. Ciò in quanto il primo non provvedeva a richiedere il canone dovuto, mentre il livellario o enfiteuta, non pagando per lungo tempo alcun canone e non vedendosi applicare alcuna sanzione a fronte del suo inadempimento (quale appunto la richiesta di devoluzione del fondo da parte del concedente), ed avendo per giunta da tempo il possesso del fondo, non solo non si riteneva più obbligato a pagare il canone ma viveva nella convinzione di aver oramai assunto la posizione giuridica di *dominus*.

A seguito di ciò, il livellario o l'enfiteuta, nella convinzione di essere il vero *dominus*, trasferiva il più delle volte il fondo a un terzo che, affidandosi incolpevolmente perché in buona fede, considerava l'alienante (enfiteuta) il vero proprietario, ricevendo il possesso del fondo a titolo di proprietà.

Nonostante il susseguirsi per decenni di successioni e/o accessioni del possesso in forza di titoli idonei, debitamente trascritti e dai quali non si evince quasi mai l'esistenza di enfiteusi, livelli o canoni, il concedente (o presunto tale) pretende dagli attuali possessori il pagamento di canoni e di livelli relativi agli anni in cui non sono stati pagati ed aventi ad oggetto in taluni casi immobili radicalmente

trasformati.

Ritenendo che si tratti di un diritto perpetuo, non soggetto a prescrizione e non usucapibile, il concedente rivendica oggi il pagamento di canoni mai richiesti per decenni, unilateralmente quantificati e rivalutati in importi esagerati, talvolta persino superiori al valore commerciale del bene. È ben noto l'orientamento legislativo secondo cui il diritto dell'enfiteuta all'affrancazione può esercitarsi quand'anche vi siano i presupposti affinché il concedente possa chiedere la devoluzione del fondo (articolo 972, secondo comma, del codice civile). Va osservato che la disciplina relativa al canone e all'affrancazione è passata indenne al vaglio della Corte costituzionale, che pure ha censurato sotto diversi aspetti l'operato del legislatore. Non solo, ma la stessa Corte costituzionale già nella sentenza n. 37 del 21 marzo 1969 invocava la correzione del vetusto apparato dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza di incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equa socialità i rapporti che ineriscono alla proprietà terriera: nella specie, i rapporti tra chi si limita a concedere la terra perché sia lavorata da altri e rimane poi assenteista e chi vi appresta invece diuturne forze di lavoro.

Sebbene il legislatore sia intervenuto successivamente sul canone e sull'affrancazione, permangono ancora molte incertezze. Le sentenze della Corte costituzionale n. 145 del 18 luglio 1973 e n. 53 del 6 marzo 1974 hanno lasciato indenne il diritto di affrancare. Neppure la sentenza della Corte costituzionale n. 406 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 270 del 1974 nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento prescelto per la determinazione del canone enfiteutico «sia aggiornato periodicamente mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata con una ragionevole approssimazione la corrispondenza con l'effettiva realtà economica», sembra aver fatto alcun passo indietro. La Corte, pur riconoscendo al concedente una congrua valutazione del suo diritto, ha ritenuto dovesse permanere in capo all'enfiteuta il diritto potestativo di affrancazione.

In definitiva resta ben salda la linea legislativa di fondo che vede quale parte socialmente più meritevole di tutela l'enfiteuta e il livellario.

A tale proposito assumono rilevanza non solo il principio di libera iniziativa economica, volto a favorire un sfruttamento del fondo libero e franco da gravami perpetui, oggi giuridicamente anacronistici se calati nel sistema giuridico attuale, ma anche i principi, peraltro già richiamati, della certezza dei traffici e della circolazione dei diritti, a cui si aggiunge quello della certezza del diritto che permea l'intera civilistica, e che vede il legislatore incline ad elevare a situazione di diritto le situazioni di fatto (qual è appunto il possesso) che si protraggono per lungo tempo (si vedano usucapione ordinaria ventennale, usucapione abbreviata, prescrizione per non uso ventennale, eccetera).

Allo stato l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento.

In una situazione siffatta si rende quanto mai necessario un intervento legislativo dello Stato che sia volto a rasserenare non solo i soggetti coinvolti, ma anche i terzi incolpevoli e, non da ultimi, gli operatori giuridici. Occorre pertanto attuare un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione, il più delle volte ostacolato anche dalla difficoltosa se non impossibile individuazione dei soggetti titolari della posizione giuridica di concedente.

Con il prospettato intervento normativo viene proposto un procedimento di affrancazione semplificato concedendo al livellario/enfiteuta di ricorrere allo schema negoziale a struttura unilaterale. Il concedente vedrà trasformare, a seguito dell'affrancazione unilaterale, la posizione del livellario/enfiteuta in quella di *dominus* e per l'effetto degradare la propria in quella di mero creditore. Le peculiari ragioni poste a fondamento della proposta permettono l'inserimento di un termine di decadenza per la richiesta del capitale di affrancazione da parte del concedente, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto. Per un migliore bilanciamento di interessi, è previsto che il credito al capitale di affrancazione abbia privilegio speciale sull'immobile senza grado di preferenza ai sensi dell'articolo

2783 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile, l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643, numero 7), del codice civile, da notificare al concedente.
2. In caso di irreperibilità del concedente la notifica è effettuata per pubblici proclami con le modalità di cui all'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
3. Nei casi di cui al comma 1, il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni. In tal caso deve comunque essere effettuata anche la trascrizione di cui all'articolo 2643, numero 7), del codice civile, nei confronti del concedente.
4. In caso di affrancazione ai sensi del presente articolo, al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione. Detto credito deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla notifica.
5. Nei casi di affrancazione unilaterale di cui al presente articolo, il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile.
6. Per l'affrancazione di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 855
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di enfiteusi e livello
Titolo breve: *Disposizioni in materia di enfiteusi e livello*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

